



Documento di seduta

B8-1230/2016

16.11.2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti
(2016/2952(RSP))

Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein
a nome del gruppo PPE

Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides
a nome del gruppo S&D

Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zile, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto
a nome del gruppo ECR

Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez

a nome del gruppo ALDE

Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand
a nome del gruppo Verts/ALE

Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas

a nome del gruppo EFDD

**Risoluzione del Parlamento europeo sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti
(2016/2952(RSP))**

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 5, 9, 10, 19 e 168, e l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi¹ e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali²,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità³,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite⁴,
- visto il Commento generale n. 4 del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riguardo al diritto a un'educazione inclusiva⁵,
- viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e il Patto internazionale sui diritti civili e politici,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro")⁶,
- vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁷,
- vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP – Un approccio di apprendimento

¹ GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

² GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

³ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2016)0318.

⁵ <http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc>

⁶ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁷ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

permanente¹,

- visto il documento orientativo del Forum europeo della gioventù sull'uguaglianza e la non discriminazione²,
 - vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615),
 - vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2012 relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721),
 - vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali³,
 - visti gli orientamenti in materia di risultati dell'apprendimento e valutazione del Forum europeo degli interpreti di lingua dei segni (efsli) in vista di pari opportunità di formazione per gli interpreti di lingua dei segni e servizi di qualità per i cittadini non udenti in tutta l'Unione⁴,
 - visti gli orientamenti dell'efsli/EUD per le riunioni di livello internazionale/europeo⁵,
 - visti gli orientamenti dell'Associazione internazionale degli interpreti di conferenza (AIIC) destinati agli interpreti di lingua parlata che lavorano in équipe miste⁶,
 - vista la relazione dell'efsli sul diritto a fruire di servizi di interpretazione in lingua dei segni quando si studia o si lavora all'estero⁷,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità, in particolare le donne e i bambini, compresi i non udenti e gli ipoudenti, che facciano uso o meno della lingua dei segni, hanno uguali diritti e possono pretendere alla dignità inalienabile, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla vita sociale;
- B. considerando che il TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività, l'Unione combatta la discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 10) e le conferisce a tal fine il potere di legiferare (articolo 19);
- C. considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono

¹Testi approvati, P8_TA(2016)0107.

² http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-discrimination_FINAL2.pdf

³ GU L 280 del 20.10.2010, pag. 1.

⁴ <http://efsli.org/publications>

⁵ <http://efsli.org/efslibli/wp-content/uploads/2012/09/SL-Interpreter-Guidelines.pdf>

⁶ <http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-mixed-teams/lang/1>

⁷ <http://efsli.org/efslibli/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf>

la partecipazione paritaria dei disabili alla vita della comunità;

- D. considerando che nell'UE vi sono circa 1 milione di utenti della lingua dei segni non udenti¹ e 51 milioni di cittadini ipoudenti², molti dei quali sono anch'essi utenti del linguaggio gestuale;
- E. considerando che le lingue dei segni nazionali e regionali sono lingue naturali a pieno titolo, con una loro grammatica e sintassi, al pari delle lingue parlate³;
- F. considerando che la politica dell'UE in materia di multilinguismo promuove l'apprendimento delle lingue straniere e che uno dei suoi obiettivi è che ogni europeo parli due lingue oltre alla propria; che l'apprendimento e la promozione delle lingue dei segni nazionali e regionali potrebbero sostenere questo obiettivo;
- G. considerando che l'accessibilità costituisce il presupposto perché le persone con disabilità vivano in modo indipendente e partecipino pienamente e su base di uguaglianza alla vita sociale⁴;
- H. considerando che l'accessibilità non è limitata unicamente all'ambiente fisico, ma si estende altresì all'informazione e alla comunicazione, anche nella forma di offerta di contenuti nella lingua dei segni⁵;
- I. considerando che gli interpreti di lingua dei segni professionisti vanno messi sullo stesso piano degli interpreti di lingua parlata per quanto riguarda la missione e i compiti;
- J. considerando che, per quanto attiene agli interpreti di lingua dei segni, la situazione negli Stati membri è eterogenea, e va dal sostegno informale alle famiglie fino a interpreti professionisti con formazione universitaria pienamente qualificati;
- K. considerando che in tutti gli Stati membri vi è carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati, e che il rapporto utenti di dette lingue e relativi interpreti va da 8:1 a 2 500:1, con un rapporto medio di 160:1⁶;
- L. considerando che è stata presentata una petizione⁷ in cui si chiede che il Parlamento consenta la presentazione di petizioni nelle lingue dei segni nazionali e regionali dell'UE;
- M. considerando che la Dichiarazione di Bruxelles sulle lingue dei segni nell'Unione europea⁸ promuove un approccio non discriminatorio all'uso di una lingua dei segni

¹ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_it.htm

² Federazione europea dei deboli d'udito (EFHOH) http://www.efhoh.org/about_us

³ Brentari, D., ed. (2010) Sign Languages. Cambridge University Press.

Pfau, R., Steinbach M. & Bencie W., eds. (2012) Sign Language: An International Handbook. De Gruyter.

⁴ Commento generale n. 2, comitato CRPD, CRPD/C/GC/2, consultabile all'indirizzo: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement>

⁵ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), articolo 9.

⁶ Wit, M. de (2016, forthcoming). Sign Language Interpreting in Europe, 2016 edition.

⁷ Petizione n. 1056/2016.

⁸ Dichiarazione di Bruxelles (2010), Unione europea dei sordi (EUD)

http://www.eud.eu/files/8514/5803/7674/brussels_declaration_FINAL.pdf

naturale, come richiesto nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che è stata ratificata dall'UE e da tutti i suoi Stati membri ad eccezione di uno;

- N. considerando che il livello e la qualità della sottotitolazione sulle televisioni pubbliche e private variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro, con percentuali che vanno da meno del 10 % a quasi il 100 %, e standard di qualità fortemente diversi¹; che nella maggior parte degli Stati membri mancano dati riguardanti il livello dell'interpretazione nella lingua dei segni in televisione;
- O. considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie linguistiche potrebbe rivelarsi vantaggioso per gli utenti delle lingue dei segni;
- P. considerando che, secondo la CRPD, il rifiuto di una soluzione ragionevole costituisce una discriminazione e che, in virtù della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, occorre prevedere una soluzione ragionevole per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento;
- Q. considerando che attualmente non esistono per i cittadini non udenti, sordociechi o ipoudenti possibilità di comunicazione diretta con i deputati al Parlamento europeo e gli amministratori delle istituzioni dell'Unione europea e, viceversa, delle persone non udenti o ipoudenti all'interno delle istituzioni dell'UE con l'esterno;

Interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati

- 1. sottolinea che è necessario ovviare alla carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati, un obiettivo che può essere realizzato solo sulla base di un approccio che preveda:
 - a) il riconoscimento ufficiale negli Stati membri e in seno alle istituzioni dell'UE delle lingue dei segni nazionali e regionali,
 - b) una formazione formale (universitaria o di livello analogo, equivalente a 3 anni di studi a tempo pieno, corrispondente alla formazione che ricevono gli interpreti di lingua parlata)²,
 - c) l'iscrizione in un registro (sistema di accreditamento ufficiale e di controllo di qualità, come il perfezionamento professionale continuo),
 - d) il riconoscimento formale della professione;
- 2. riconosce che la prestazione di servizi d'interpretazione di alta qualità nella lingua dei segni:
 - a) dipende da una valutazione obiettiva della qualità, che coinvolga tutti gli attori interessati,

¹ EFHOH (2015). State of subtitling access in EU. Consultabile all'indirizzo:
http://media.wix.com/ugd/c2e099_0921564404524507bed2ff3648781a3c.pdf

² efsli (2013), Learning Outcomes for Graduates of a Three Year Interpreting Training Programme.

- b) è basata sulle qualifiche professionali,
 - c) prevede l'intervento di rappresentanti della comunità dei non udenti con funzioni di esperti;
3. riconosce che l'interpretazione nella lingua dei segni costituisce un servizio professionale che richiede una retribuzione appropriata;

Distinzione tra accessibilità e soluzioni ragionevoli¹

- 4. riconosce che l'accessibilità va a beneficio di determinati gruppi di popolazione ed è basata su una serie di norme che vengono attuate progressivamente;
- 5. è consapevole che l'onere sproporzionato o eccessivo non può essere invocato per giustificare la mancata adozione di misure di accessibilità;
- 6. riconosce che le soluzioni ragionevoli riguardano un individuo e sono complementari all'obbligo di accessibilità;
- 7. osserva inoltre che un individuo può chiedere che si prevedano soluzioni ragionevoli anche se l'obbligo di accessibilità è stato assolto;
- 8. è consapevole che l'offerta di interpretazione in lingua dei segni può costituire un provvedimento di accessibilità o una soluzione ragionevole, a seconda della situazione;

Accessibilità

- 9. sottolinea che i cittadini non udenti, sordociechi e ipoudenti devono avere accesso alle stesse informazioni e comunicazioni dei loro omologhi sotto forma di interpretazione nella lingua dei segni, sottotitolazione, conversione del parlato in testo e/o forme alternative di comunicazione, compresi gli interpreti;
- 10. sottolinea la necessità di rendere accessibili i servizi pubblici e governativi, compresi i loro contenuti online, tramite intermediari in diretta, ad esempio interpreti nella lingua dei segni in loco, ma anche mediante servizi alternativi basati su Internet e a distanza, se del caso;
- 11. ribadisce il suo impegno a rendere il processo politico quanto più possibile accessibile, anche mediante la fornitura di interpreti professionisti nella lingua dei segni; osserva che ciò comprende elezioni, consultazioni pubbliche e altri eventi, se del caso;
- 12. sottolinea il ruolo crescente delle tecnologie linguistiche nel consentire parità di accesso per tutti allo spazio digitale;
- 13. riconosce l'importanza di definire norme minime per garantire l'accessibilità, soprattutto in considerazione delle tecnologie nuove ed emergenti, quali la fornitura di servizi di sottotitolazione e interpretazione nella lingua dei segni basati su Internet;
- 14. rileva che, sebbene la prestazione di assistenza sanitaria sia di competenza degli Stati

¹ CRPD/C/GC/4, par. 28.

membri, essa dovrebbe soddisfare le esigenze dei pazienti non udenti, sordociechi e ipoudenti, ad esempio prevedendo interpreti professionisti nella lingua dei segni e formazioni per sensibilizzare il personale, prestando particolare attenzione alle donne e ai bambini;

15. riconosce che la parità di accesso alla giustizia per i cittadini non udenti, sordociechi e ipoudenti può essere garantita solo attraverso la fornitura di interpreti adeguatamente qualificati e professionisti nella lingua dei segni;
16. è consapevole dell'importanza di interpretazioni e traduzioni accurate e precise, soprattutto in tribunale e nelle sedi giudiziarie; ribadisce pertanto l'importanza di disporre di interpreti specializzati, altamente qualificati e professionisti nella lingua dei segni, in particolare in tali ambienti;
17. sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno e le disposizioni specifiche, quali l'interpretazione nella lingua dei segni e le informazioni testuali accessibili in tempo reale sulle catastrofi per le persone con disabilità in situazioni di conflitto armato, emergenze umanitarie e catastrofi naturali¹;

Occupazione, istruzione e formazione

18. osserva la necessità di adottare soluzioni ragionevoli, tra cui la fornitura di interpreti professionisti nella lingua dei segni, per garantire la parità di accesso all'occupazione, all'istruzione e alla formazione;
19. sottolinea che occorre fornire informazioni equilibrate e globali sulla lingua dei segni e su cosa significhi essere non udenti per consentire ai genitori di effettuare scelte informate nell'interesse dei figli;
20. sottolinea che i programmi di intervento precoce sono essenziali per i bambini nello sviluppo di competenze per la vita, comprese quelle linguistiche; rileva inoltre che questi programmi dovrebbero idealmente comprendere modelli di comportamento di non udenti;
21. sottolinea che è necessario fornire agli studenti non udenti, sordociechi e ipoudenti nonché ai genitori l'opportunità di apprendere la lingua dei segni nazionale o regionale del loro ambiente attraverso servizi prescolastici e scolastici²;
22. sottolinea che è necessario adottare misure volte a riconoscere e promuovere l'identità linguistica delle comunità dei non udenti³;
23. invita gli Stati membri a incoraggiare l'apprendimento della lingua dei segni alla stessa stregua delle lingue straniere;
24. sottolinea che gli interpreti qualificati nella lingua dei segni e il personale docente competente nella lingua dei segni e in possesso delle competenze per lavorare

¹ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), articolo 11.

² http://www.univie.ac.at/designbilingual/downloads/De-Sign_Bilingual_Findings.pdf

³ Commento generale n. 4, comitato CRPD, CRPD/C/GC/4, consultabile all'indirizzo: <http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc>

efficacemente in contesti di istruzione bilingue inclusivi svolgono un ruolo essenziale nella formazione scolastica dei bambini e dei giovani non udenti e a lungo termine consentono di ottenere risultati migliori negli studi e tassi di disoccupazione inferiori;

25. sottolinea la diffusa mancanza di libri di testo e materiali didattici bilingui in lingue e formati accessibili;
26. chiede che sia garantito il principio della libera circolazione delle persone non udenti, sordociechi e ipoudenti all'interno dell'UE, in particolare per quanto riguarda Erasmus + e i programmi di mobilità correlati, facendo sì che i partecipanti non debbano farsi carico di oneri sproporzionati dovendo gestire da soli l'interpretazione;
27. accoglie con favore il progetto pilota relativo alla tessera europea di disabilità; deplora l'esclusione dell'interpretazione nella lingua dei segni nel progetto, che ostacola in modo significativo la libera circolazione dei lavoratori e degli studenti non udenti, sordociechi e ipoudenti all'interno dell'UE;

Istituzioni dell'Unione europea

28. riconosce che le istituzioni dell'UE devono costituire esempi di migliori prassi per il personale, i funzionari eletti, i tirocinanti e nei confronti dei cittadini dell'UE per quanto riguarda la fornitura di soluzioni ragionevoli e l'accessibilità, compresa l'offerta di interpretazione nella lingua dei segni;
29. accoglie con favore il fatto che le istituzioni dell'UE prevedano già, su base ad hoc, l'accessibilità di manifestazioni pubbliche e riunioni di commissione; ritiene che i sottotitoli e la conversione del parlato in testo debbano essere considerati un'alternativa, ma anche una misura equa e necessaria per le persone ipoudenti che non utilizzano le lingue dei segni, e che tale principio sia applicabile anche ai dipendenti delle istituzioni europee per quanto concerne la fornitura di soluzioni ragionevoli a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
30. riconosce che le istituzioni dell'UE dispongono di un sistema atto a fornire l'interpretazione nella lingua dei segni attraverso i rispettivi servizi di interpretazione, al fine di garantire l'accessibilità; esorta le istituzioni a utilizzare tali sistemi esistenti anche nel fornire soluzioni ragionevoli per il personale e/o i funzionari eletti, con l'effetto di ridurre efficacemente al minimo l'onere amministrativo gravante sui singoli e sulle istituzioni;
31. esorta vivamente le istituzioni a garantire formalmente agli interpreti per la lingua dei segni lo stesso status degli interpreti per le lingue parlate nel fornire servizi di interpretazione per le istituzioni e/o il personale e i funzionari nominati, anche per quanto riguarda l'accesso all'assistenza tecnologica, i materiali e i documenti preparatori;
32. esorta Eurostat a garantire che le statistiche su non udenti, sordociechi e ipoudenti che utilizzano la lingua dei segni siano messe a disposizione delle istituzioni dell'UE affinché queste possano definire, attuare e analizzare meglio le loro politiche in materia

di disabilità e lingue;

33. esorta il servizio visitatori del Parlamento a soddisfare le esigenze di visitatori non udenti, sordociechi e ipoudenti, fornendo direttamente l'accesso in una lingua dei segni nazionale o regionale e servizi di conversione del parlato in testo;
34. chiede alle istituzioni di attuare pienamente il progetto pilota dell'UE INSIGN, che dà seguito alla decisione del Parlamento del 10-13 dicembre 2012 sull'attuazione di un servizio e un'applicazione di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale e mira a migliorare la comunicazione tra i non udenti e gli ipoudenti e le istituzioni dell'UE¹;
35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

¹ <http://www.eud.eu/projects/past-projects/insign-project/>